

IL PENSIERO FEDERALISTA

BOLLETTINO DELL'ISTITUTO SICILIANO DI STUDI EUROPEI E FEDERALISTI "MARIO ALBERTINI"

Osservatorio

Il federalismo di Luigi Sturzo*

Rodolfo Gargano

1. Introduzione. Alle origini del federalismo sturziano

Non è certo facile accostarsi oggi al pensiero e all'opera di uomo e di sacerdote di Luigi Sturzo¹, che racchiude un pezzo non marginale di storia italiana tra Regno e Repubblica, tra Stato e Chiesa, tra autoritarismo e democrazia liberale, ma che tuttora pare additare a tutti noi, con coraggio e determinazione non usuali, una via di paziente costruzione dal basso di una comunità a misura dell'uomo: una via tuttora impervia, che tuttavia va forse percorsa sino in fondo da chi ha a cuore le sorti di una società complessa come quella italiana (e meridionale) inserita nella più vasta e plurale società europea, e che da un limitato orizzonte provinciale del tardo Ottocento si è dispiegata nel tempo estendendosi ormai ai giorni nostri su uno spazio continentale e globale.

Non è facile oggi, come forse non lo fu nemmeno nel passato, quando già Sturzo al suo ritorno nel 1946 dal forzato esilio fuori d'Italia fu visto dai più come un sopravvissuto, e come tale spesso considerato anche negli anni che seguirono fino alla morte tredici anni dopo. Non è facile innanzi tutto perché obiettivamente è grande la distanza che separa i nostri giorni da quelli forse ancor più tumultuosi del primo e del secondo volgere del Novecento, un secolo in cui peraltro s'innestano le principali questioni che turbano tuttora la mente e il sonno di chi vive nel terzo millennio. E non è facile, in secondo luogo, perché in un certo senso parrebbe quasi che sia giunto ora il momento di tentare di fare un qualche bilancio del passato, se non addirittura di rimettere in discussione le scelte che ebbero a concretizzarsi, per l'Italia e per l'Europa, proprio nel periodo in cui andava a concludersi la tormentata vicenda del sacerdote e politico siciliano. Ma infine, non è facile perché non si può tacere che risulta difficile

* Ci piace riportare, nell'anniversario della morte di Luigi Sturzo – che coincide quest'anno anche con i duecento anni del suo appello "A tutti gli uomini liberi e forti" del 18 gennaio 1819, con il quale nasce in Italia il Partito Popolare Italiano – un commento del nostro presidente sulla permanente attualità del messaggio del sacerdote calatino, che volle significativamente conciliare interessi e ideali della piccola dimensione (il comune di Caltagirone e la sua Sicilia), con interessi e ideali della grande dimensione (l'Europa e la comunità internazionale), mostrando, anche solo attraverso la sua sofferta opera di sacerdote prestato alla politica, quanto l'una dimensione abbia bisogno dell'altra, e quanto tale approccio rigorosamente federalista ai problemi del vivere quotidiano può contribuire ancora oggi al rafforzamento delle nostre democrazie contemporanee [N. d. R.].

¹Su Luigi Sturzo, scomparso a Roma l'8 agosto 1959, sono numerosi i lavori di eminenti studiosi che, oltre la particolare vicenda umana, hanno analizzato i diversi aspetti di pensiero di una personalità fuori del comune, segnata quasi profeticamente dalla duplice esperienza dell'esperienza pastorale e dell'impegno civile di sociologo votato anche alla politica. Di speciale rilievo restano alcuni volumi collettanei, in cui sono esaminate anche le problematiche della politica internazionale e del federalismo, a cominciare da Gabriele De Rosa (a cura di), *Luigi Sturzo e la democrazia europea*, Bari: Laterza, 1989, nonché, più di recente, Eugenio Guccione (a cura di), *Luigi Sturzo e la democrazia nella prospettiva del terzo millennio*, Firenze: Olschki editore, 2004. Una breve raccolta di opere scelte di Luigi Sturzo, in veste economica, è quella pubblicata negli Anni Ottanta del secolo scorso da Laterza, in sei volumi e con diversi curatori, e della quale si ricorda in particolare il volume VI (*Opere scelte di Luigi Sturzo. La Comunità internazionale e il diritto di guerra*, a cura di Gabriele De Rosa, Bari: Laterza, 1989). Tra le biografie, segnaliamo il breve ma efficace contributo di Eugenio Guccione (*Luigi Sturzo*, Palermo: Flaccovio, 2010), e il più analitico lavoro curato da Gabriella Fanello Marcucci (*Luigi Sturzo. Vita e battaglie per la libertà del fondatore del partito popolare italiano*, Milano: Mondadori, 2004). Sempre sul singolare federalismo sturziano, mi sia consentito infine richiamare un commento pubblicato ne "Il Federalista" di Pavia, anno XLI, numero 1/1999, p. 9 (Rodolfo Gargano, *Luigi Sturzo tra federalismo e autonomismo*), e apparso altresì ne "Il pensiero federalista" (*Il federalismo nella battaglia antistatalista di Luigi Sturzo*, anno VIII, settembre 2009, p. 133-142), nonché, con un'appendice di alcune pagine scelte della vasta produzione del sacerdote calatino, nel volume collettaneo *Federalisti siciliani fra XIX e XX secolo*, Palermo: Intergruppo Federalista Europeo dell'Assemblea Regionale Siciliana, 2000 (*Luigi Sturzo o la battaglia antistatalista*, ivi, pp. 263-307).

riavvicinarsi alla figura di Luigi Sturzo senza sentirsi emotivamente coinvolti con una tale straordinaria personalità, che dopo aver conosciuto di persona il vecchio e il nuovo mondo, il piccolo ambiente contadino e la scena internazionale, alla fine aveva sentito l'esigenza di riconoscersi razionalmente nel federalismo europeo di Altiero Spinelli².

È tuttavia proprio tale singolare approdo che giustifica in buona sostanza la considerazione che Luigi Sturzo, pur con inevitabili ambiguità e contraddizioni, rientri nel complesso in quella schiera di personalità italiane che si sono in qualche modo richiamate al federalismo come obiettivo tutt'altro che marginale per realizzare il bene comune di una moderna società libera e democratica: un particolare federalismo³, certo, spesso misconosciuto dai più a motivo della sua commistione con altri interessi ritenuti a un primo approccio più rilevanti – a cominciare dal vasto campo del rapporto tra politica e cattolicesimo, e in Italia in particolare delle relazioni fra Stato e Chiesa⁴ - e che emergono dalle sue molteplici attività, dapprima per via dell'instancabile opera di amministratore locale e politico nazionale poi, dopo il forzato esilio dall'Italia, come attento spettatore di epocali eventi internazionali, quali furono l'estendersi in tutta Europa di terribili dottrine totalitarie e il tragico svolgersi della seconda guerra mondiale. Eppure, è proprio da tale concatenarsi di motivi a prima vista apparentemente difforni - e che sono stati causa non ultima del limitato interesse che il federalismo sturziano ha destato nei principali studiosi del suo pensiero - che però occorre partire per enucleare gli aspetti più significativi della riflessione politica e sociale di Luigi Sturzo, il quale, oltre ad affrontare le usuali problematiche dell'autonomia dei poteri locali rispetto al governo dello Stato, nell'intento di dar vita ad istituzioni realmente a misura della comunità di base, finirà ben presto per incontrare e tentare di risolvere questioni di ancor più largo respiro, a cominciare dal problema della guerra e della pace fra gli Stati, e del bisogno di costruire a livello mondiale un'organizzazione non dispotica o egemonica rappresentativa della comunità internazionale, fino a pervenire conclusivamente, come si è accennato, all'accettazione dell'Europa federale di Spinelli.

² Sull'adesione di Sturzo al Movimento Federalista Europeo, al suo rientro in Italia nel 1946, si sofferma particolarmente Eugenio Guccione in più passi dei numerosi scritti a lui dedicati; vedi, fra i tanti, *Luigi Sturzo tra società civile e Stato*, Palermo: ila palma, 1987, e *Municipalismo e federalismo in Luigi Sturzo*, Torino: SEI, 1994, nel quale Guccione anzi sostiene fra l'altro che l'adesione fu «senza riserve» (ivi, pp.67-75). In particolare, sulla vocazione all'europeismo del sacerdote calatino, Guccione era già intervenuto con *Il federalismo europeo in Luigi Sturzo*, in "Archivio Storico Siciliano", serie IV, vol. IV, 1978, pp. 5-53. Di tale adesione al M. F. E., peraltro, stranamente tace la pur minuziosa biografia della Fanello Marcucci, *Luigi Sturzo...*, op. cit.

³Non si può tacere a tal proposito che, di là da ogni uso più o meno corretto della terminologia federalista da parte dello stesso Sturzo (che tuttavia va in ogni caso contestualizzato all'epoca in cui viveva ed operava il sacerdote siciliano), un valente studioso come Ugo De Siervo - in *Sturzo e Ambrosini nella progettazione delle regioni*, in Nicola Antonetti e Ugo De Siervo (a cura di), *Ambrosini e Sturzo. La nascita delle regioni*, Bologna: il mulino, 1998, p. 88 - ha ritenuto di considerare fra le "mode culturali" l'assunto di annoverare Sturzo tra i federalisti, in tal modo criticando specificatamente Zefiro Ciuffoletti (in *Federalismo e regionalismo. Da Cattaneo alla Lega*, Roma-Bari: Laterza, 1994) e Eugenio Guccione (in *Dal federalismo mancato al regionalismo tradito*, Torino: Giappichelli, 1998). Al riguardo tuttavia vale la pena di precisare che la categoria del federalismo è stata a più riprese variamente intesa dalla dottrina, e non soltanto con riferimento ad uno specifico modello di Stato o alla dimensione, infranazionale o supernazionale, del federalismo realizzato, ma proprio nella considerazione che l'organizzazione di una società a potere diffuso «fondata sulla non-centralizzazione, ovvero sull'effettiva combinazione di unità e diversità» (così testualmente dipinge il federalismo Daniel J. Elazar in *Idee e forme del federalismo*, Milano: Edizioni di Comunità, 1995) non consente sempre di distinguere tra regionalismo e federalismo, come può rilevarsi fra l'altro dall'eccellente panorama in proposito fornito da Alessandro Truini nel suo ponderoso lavoro in due volumi edito dalla CEDAM (*Federalismo e regionalismo in Italia e in Europa. Centro e periferie a confronto*, Padova, 2003). Per tali motivi, se inoltre, come vedremo, facciamo riferimento non solo all'indubbia opposizione di Sturzo al nazionalismo e al modello dello Stato burocratico accentrato, ma anche al suo sforzo concettuale volto a costruire un mondo di pace e in tale quadro un'Europa realmente unita, può forse apparire pienamente giustificato annoverare il pensiero del sacerdote di Caltagirone, pur nella sua singolarità, nell'ampia schiera di coloro che vanno tuttora considerati di ispirazione federalista.

⁴Come è peraltro noto, sono innumerevoli i contributi di diversi studiosi sul pensiero di Sturzo, che sono pure presenti nelle opere collettanee prima citate, limitandoci quindi in questa sede a segnalare l'apporto del sacerdote calatino esclusivamente sui temi del federalismo e dell'unità europea. In questo senso, vedi anche gli Atti del Quinto Corso della Cattedra Sturzo su *Luigi Sturzo e la comunità internazionale* dell'Istituto di Sociologia "Luigi Sturzo" (Catania, 1988).

Ora, anche volendo tralasciare la dimensione spirituale e l'afflato profetico e quasi mistico di don Sturzo, che pur traspaiono chiaramente dalla sua opera teorica e dalla mai dismessa azione pastorale⁵, è abbastanza facile riscontrare che le radici profonde della riflessione politica e sociale del sacerdote calatino in direzione federalista risiedono nel suo speciale interesse a venire incontro alle necessità della parte più bisognosa della popolazione della sua terra, sposando con saldo spirito caritativo tematiche e aspirazioni proprie dei gradini più bassi di una società organizzata, dal comune di Caltagirone fino alla sua Sicilia. In questo senso, il federalismo sturziano della prima ora ruota visibilmente attorno a quello che ordinariamente viene indicato come federalismo interno o infranazionale, piuttosto che al federalismo fra Stati o federalismo supernazionale⁶. Ci si riferisce nello specifico agli interessi del primo Sturzo, che si incentrarono a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento in una vera e propria battaglia antistatalista, di sapore fortemente meridionalista, che permeò da subito le sue esperienze al comune di Caltagirone nel campo degli aiuti alla povera gente e delle rivendicazioni della comunità locale: aiuti e rivendicazioni che presto si sostanziarono, rispetto al governo nazionale, in una visione antistatalista, nella quale il ruolo centrale per la piena realizzazione dell'autonomia delle comunità locali - affidato in un primo tempo al comune, definito emblematicamente "ente concreto" - ben presto, come sappiamo, si era trasferito alla Regione, come ente maggiormente in grado di gestire, probabilmente con migliori risultati, i rapporti inevitabilmente conflittuali che si stabilivano con lo Stato.

In ogni caso, vale la pena di sottolineare che tali originarie caratteristiche dell'approccio di tipo autonomista e federalista del sociologo siciliano (il municipalismo, il meridionalismo, l'antistatalismo) non abbandonarono col decorrere del tempo la sua complessiva visione politica, ma anzi si rafforzarono nel periodo del fascismo e dell'esilio fuori d'Italia, e si concretizzarono in una sintesi per più versi originale che ebbe modo di esplicitarsi pienamente negli anni che succedettero alla seconda guerra mondiale. Fu allora infatti che a Sturzo fu chiara l'esigenza insopprimibile di procedere alla costruzione dell'unità europea, mentre il suo pensiero in tema di autonomie locali fu addirittura fatto proprio dall'Assemblea Costituente, che coraggiosamente inserì il regionalismo nella Carta costituzionale dell'Italia repubblicana.

2. Luigi Sturzo, "unitario, ma federalista impenitente"

Si è visto che il punto focale della riflessione autonomista di Luigi Sturzo e il principale aspetto della sua azione politica si erano da subito caratterizzati per un approccio di tipo dichiaratamente antistatalista⁷. Nel raccogliere lamentele e rivendicazioni della gente comune, il sacerdote e sociologo di Caltagirone si era sentito in dovere di reagire nei confronti dello strapotere di uno Stato burocratico, ottuso negatore delle libertà e dei diritti delle persone, pretenzioso a dismisura con i contadini e le classi più deboli, accentratore rispetto alle diverse realtà locali e in particolare verso la Sicilia. Non si trattò questa di una scelta formulata al sorgere o in conseguenza del ventennio fascista, in opposizione alla concezione totalitaria dello Stato proprio dell'epoca, ma si trattò di una battaglia rivolta, ben prima dell'avvento in Italia di Mussolini, allo Stato liberale post-unitario, lo Stato cioè di stampo napoleonico,

⁵Per un'analisi puntuale della riflessione teologica e spirituale che può ritenersi all'origine del pensiero sturziano, vedi Luca De Santis, *Autonomismo e persona. Federalismo, autonomia e sociologia del soprannaturale nel pensiero di don Luigi Sturzo*, Effatà editrice: Cantalupa, 2018.

⁶Su tale distinzione, avanzata già da Bobbio, secondo cui il federalismo tende «verso la disarticolazione dell'unità dello Stato, da un lato, e verso la ricerca di una nuova superiore unità, dall'altro, al di là e al di sopra dello Stato» (*Il federalismo nel dibattito politico e culturale della resistenza*, in *L'idea dell'unificazione europea dalla prima alla seconda guerra mondiale*, a cura di S. Pistone, Torino: Fondazione Einaudi, 1975, p. 225), vedi Sofia Ventura, *Federalismi per associazione e federalismi per devoluzione*, in *Da stato unitario a stato federale. Territorializzazione della politica, devoluzione e adattamento istituzionale in Europa*, a cura di S. Ventura, Bologna: il mulino 2008, p. 7 ss.

⁷Che tale antistatalismo, pur deciso e vigoroso, non abbia poi nulla a che fare con l'antistatalismo tipico dei movimenti anarchici, che tra l'Ottocento e la prima metà del Novecento si resero purtroppo celebri in Europa con azioni violente iscrivibili senza dubbi al terrorismo, che ora si direbbe di matrice politica, può addirittura apparire superfluo, se si tiene conto che si tratta dell'agire politico di un sacerdote il cui scopo principale restava sì quello della tutela della povera gente, ma pur sempre nel rigoroso rispetto del messaggio evangelico.

fondato sul sistema prefettizio, la coscrizione obbligatoria e la scuola di Stato. In questo approccio antistatalista Sturzo si era ritrovato presto abbastanza solo, man mano che si assisteva alla progressiva assimilazione al Regno sabauda delle vecchie classi dirigenti locali e continuava a rafforzarsi il nuovo Stato nazionale italiano. Erano del resto ormai in gran parte scomparsi o emarginati i seguaci di coloro che nel Risorgimento avevano diversamente lottato per la difesa delle ragioni degli Stati pre-unitari, dai seguaci di Cattaneo, come nel Veneto Alberto Mario, a coloro che si rifacevano al filone cattolico di Gioberti. Anche in Sicilia, si può dire che tacevano ormai quasi del tutto i cosiddetti “federalisti” locali come Salvatore Perez, che al momento della nascita del Regno nel 1861 avevano peraltro visto l’unione dell’Isola col resto d’Italia, più come una questione di contrattazione e contrapposizione fra opposti fronti, deputati a tutela e difesa dei rispettivi diritti e interessi di parte, che come un percorso comune di costruzione di una superiore unità (federale) italiana⁸. Ma è significativo, e foriero di rilevanti conseguenze, che questo “antistatalismo militante” si concretizza anche come un attacco allo Stato-nazione, alle sue strutture burocratico-accentrate e alle sue politiche tendenzialmente illiberali che inevitabilmente ne conseguivano, con effetti devastanti che si estendevano, oltre che nel campo dell’economia, nel mancato sviluppo nell’Italia dell’epoca di comportamenti sociali legati al cosmopolitismo e all’internazionalismo, dando fiato a un ottuso nazionalismo che al concludersi dell’Ottocento era divenuto sempre più oppressivo e autoritario sino alla ferocia⁹.

Per Sturzo, il Regno dunque avrebbe dovuto essere riorganizzato in base ad una reale autonomia dei poteri locali, che dal Congresso di Venezia del 1921 identifica più precisamente nella Regione; questa doveva diventare un ente con sue proprie funzioni amministrative correlate alle esigenze della comunità di base, senza tuttavia intaccare le funzioni generali che restavano di competenza del livello centrale. In breve, nella Costituzione repubblicana del 1948 - che come si è detto su tali argomenti si ispirò in buona sostanza proprio al pensiero di Sturzo¹⁰ - la Regione acquista poteri legislativi nel rispetto dei principi

⁸Sulle vicende italiane tra Otto e Novecento che si riallacciano alla questione dell’edificazione in Italia di uno Stato che riconosca un certo qual grado di effettiva autonomia a livello sub-nazionale, anche con utili riferimenti al progetto d’unità europea del secondo dopoguerra, vedi G. Angeli, A. Colombo e V. P. Gastaldi, *Poteri e libertà. Autonomie e federalismo nel pensiero democratico italiano*, Milano: Franco Angeli, 2001, mentre per quanto attiene al ruolo dei cattolici rispetto alla nascita dello Stato nazionale italiano, con riferimento nella specie al popolarismo di Luigi Sturzo, vedi Guido Formigoni, *L’Italia dei cattolici. Fede e nazione dal Risorgimento alla Repubblica*, Bologna: il mulino, 1998. Ancora sul dibattito sull’autonomia locale durante il periodo del Regno, in particolare per quanto attiene alle ragioni di coloro che propugnavano l’avvento di un federalismo interno allo Stato, vedi anche Rodolfo Gargano, *Il federalismo in Italia e la costruzione della società federale*, in “Rassegna Siciliana di storia e cultura”, anno II, n. 4/1998 e n. 5/1998, Palermo: ISSPE, e ne “Il pensiero federalista”, anno 2012, n. 1-2-3/2012, pp. 82 ss., 93 ss. e 102 ss.

⁹ Non sfuggirà all’attenzione dell’interprete che la tendenza di Sturzo a respingere ogni teoria della nazione che tenda al capovolgimento di valori morali fondamentali, ivi compreso il principio dell’affratellamento e libertà dei popoli, per effetto di una iper-valutazione della nazione, ha tratti caratteristici che ricordano la dura critica di Proudhon alla nazione, e l’analisi sui comportamenti sociali nazionali propria di Mario Albertini (in *Lo stato nazionale*, Bologna: il mulino, 1997, parte prima). Per quanto avesse valutato positivamente il processo storico del Risorgimento che aveva condotto all’unificazione italiana, Sturzo non poteva infatti ignorare che la nazione, da Lui ritenuta essa stessa, in via di principio, un valore storico e morale degli Stati moderni, avrebbe portato col tempo alla lotta permanente fra i diversi nazionalismi e a combattere o negare ogni idea universalista, pacifista e internazionalista. Cfr. Luigi Sturzo, *Popolarismo e fascismo*, Torino: Gobetti, 1924, pp. 303-307, e Eugenio Guccione, *Municipalismo e federalismo...*, op. cit., pp. 22-33. Al riguardo, tuttavia, non può poi tacersi che l’esasperato nazionalismo dei diversi imperialismi europei, a cominciare dalla disinvolta politica di fine Ottocento della Germania di Guglielmo II, e l’aumento esponenziale, nello stesso periodo, degli episodi di assolutismo illiberale fino alla spietatezza (come in Italia, la strage della folla inerme in rivolta da parte del generale Bava Beccaris nel maggio 1898 a Milano) fanno riflettere sino a che punto possa ancora ammettersi l’usuale valutazione benevola del nazionalismo come “patriottismo” (sulla quale lo stesso Sturzo sostanzialmente concordava, pur nella difesa delle ragioni della sua Sicilia) finché non evolve in forme caratterizzate da brutalità efferate e disumani orrori, quali in più periodi sono stati il triste retaggio di questa dottrina politica. In questo senso, per la netta negazione di una sostanziale differenza teorica tra nazionalismo “buono” e nazionalismo “cattivo”, vedi Mario Albertini, *Nazionalismo e federalismo*, Bologna: il mulino, 1999. Contrariamente a tale assunto, vedi peraltro Maurizio Viroli, *Per amore della patria. Patriottismo e nazionalismo nella storia*, Roma-Bari: Laterza, 1995.

¹⁰Oltre all’impegno di Sturzo nell’aula del Senato della neonata Repubblica italiana, che fece seguito alla sua nomina a senatore a vita il 17 dicembre 1952 ad opera di Luigi Einaudi, come riferisce Nicola Antonetti in *Luigi Sturzo e la Costituzione repubblicana*, Soveria Mannelli: Rubbettino, 2017, si deve infatti alla sua influenza sui lavori dell’Assemblea costituente se questa pervenne all’istituzione della Regione come ente autonomo provvisto di potestà legislativa, come era stato invocato dal sacerdote calatino quasi trent’anni prima. In questa vicenda, com’è noto, fu essenziale la collaborazione di Sturzo con Gaspare

generali dell'ordinamento dello Stato, e pur ammettendo anche la possibilità del regionalismo differenziato¹¹ per le c.d. Regioni a statuto speciale e in particolare per la sua Sicilia (regionalismo che ora con le ultime novelle costituzionali può essere esteso anche alle Regioni a statuto ordinario), attribuisce loro ulteriori e più incisivi poteri, ma pur sempre nella salvaguardia delle prerogative dello Stato¹². Su questa base, Sturzo si definisce *unitario, ma federalista impenitente*, e dà sostanza alla sua visione di “una Regione entro la Nazione”, costruendo un regionalismo (o se si vuole un federalismo), che resta fermamente ancorato a un principio di leale cooperazione e non di preconcepita contrapposizione fra poteri locali e governo centrale, in una parola escludendo qualsiasi deriva separatista che possa condurre a deprecabili forme di secessione. Ma questo aspetto della battaglia antistatalista di Sturzo, che si autolimita nei confronti dello Stato senza pervenire alla scelta separatista¹³, non è l'unico aspetto del federalismo sturziano. In effetti, proprio le considerazioni fortemente negative nei confronti dello Stato-nazione impediscono a Sturzo non soltanto di convertirsi del tutto al nazionalismo italiano che andava presto sviluppandosi in tutta Italia (com'era accaduto del resto, una volta sperimentata l'inutilità di una lotta contro il nuovo Stato sorto sotto l'egida di Casa Savoia, ad altri politici dell'epoca, prima strenui difensori della sicilianità al momento del trapasso al Regno), ma anche ad evitare di cadere nella trappola dell'opposto nazionalismo fondato sulla regione.

Ed è forse proprio il diversamente svolgersi negli anni del suo pensiero può esserci d'insegnamento a quale possa e debba essere lo sbocco di una scelta fondata prioritariamente sulla ragione profonda del federalismo, che non scanti poi in altre illusioni o pseudo conquiste destinate inevitabilmente a realizzare proprio il contrario di quella società liberale, aperta e pluralista che è tipica dei sistemi federali. La scelta di una contrapposizione frontale allo Stato, nonostante il duro antistatalismo delle origini, avrebbe potuto portare il sacerdote calatino a passare dall'istanza autonomista alla rivendicazione dell'indipendenza per la Sicilia e quindi al separatismo, cosa dal Nostro invece sempre

Ambrosini, che già da parte sua nel 1933 in alcuni studi di carattere comparatistico aveva ipotizzato un nuovo modello di Stato (lo «Stato regionale») quasi a metà strada fra lo Stato unitario e lo Stato federale. Vedi al riguardo Nicola Antonetti e Ugo De Siervo (a cura di), *Ambrosini e Sturzo. La nascita delle regioni*, Bologna: il mulino, 1998, dove sono evidenziati il ruolo e l'influenza del sacerdote calatino sui lavori dell'Assemblea costituente nella questione della istituzione dell'ordinamento regionale, anche contro la diffidenza sino all'ostilità di larga parte dei costituenti. Su Ambrosini, vedi anche Ruggero Del Vecchio, *Il superamento della sovranità nazionale in Gaspare Ambrosini*, in *Federalisti siciliani fra XIX e XX secolo*, op. cit., pp. 353-382.

¹¹Proprio in conseguenza dei casi di regionalismo differenziato previsti da varie Costituzioni anche europee, oltre l'Italia, come il Portogallo e soprattutto l'*Estado de las autonomías* spagnolo, si è parlato di un federalismo o “prefederalismo” da Alessandro Truini (*Regionalismo e federalismo...* op. cit., vol. II.) che va a confluire nel (labile) federalismo differenziato austriaco meglio descritto da Peter Pernthaler (*Lo stato federale differenziato*, Bologna: il mulino, 1998), dando forza in tal modo alle tesi di coloro che tra regionalismo e federalismo non vedono che una differenza quantitativa piuttosto che qualitativa (su tali aspetti, fra gli altri, soprattutto Daniel J. Elazar, *Idee e forme...*, op. cit.). Anche se, alla fine, non ci pare comunque di una qualche utilità eliminare tale distinzione, che è connessa ai problemi della sovranità, specialmente quando si discute di federalismo supernazionale, ricordiamo il completo ed eccellente volume di Marco Olivetti a carattere comparatistico sull'autonomia attribuita alle Regioni e agli Stati federati (*Nuovi statuti e forma di governo delle Regioni*, AREL, Bologna: il mulino, 2002), e che in buona sostanza sottolinea le rilevanti differenze che continuano a persistere fra i due ordini di entità locali.

¹²Occorre anche precisare a questo punto che in un modello di autonomia regionale, sia che si definisca come regionalismo ovvero come federalismo infranazionale, potrebbero (o dovrebbero) essere attribuiti agli enti sub-nazionali adeguati poteri fiscali, in sostituzione di quelli in atto detenuti dallo Stato (“federalismo fiscale”). Si tratta con tutta evidenza di questioni abbastanza complesse che attengono a potestà impositive tipiche dello Stato e comportano la soluzione di delicate questioni volte ad evitare aggravii ingiustificati dei carichi fiscali nei confronti dei cittadini (sia delle regioni interessate che di altre regioni), e ad adottare adeguate misure di perequazione fiscale nello spirito di una necessaria solidarietà nazionale. Per ogni approfondimento, vedi in particolare Domenicantonio Fausto e Federico Pica (a cura di), *Teoria e fatti del federalismo fiscale*, Bologna: il mulino, 2000, e Amedeo Fossati e Rosella Lovaggi (a cura di), *Dal decentramento alla devolution. Il federalismo fiscale in Italia e in Europa*, Milano: Franco Angeli, 2001.

¹³Non si sottolineerà mai abbastanza quanto fosse netto per Sturzo il rifiuto di perseguire, sotto i facili abbagli di un male inteso regionalismo, forme più o meno larvate di separatismo dallo Stato: emblematico resta così il suo invito nel 1935 ai fiamminghi di lottare per l'autonomia delle Fiandre ma rigorosamente entro la cornice dello Stato belga. Su tale episodio, vedi Anna Morelli, *Il confronto tra Sturzo e i regionalisti fiamminghi, a proposito della democrazia e della pace*, in E. Guccione (cur.), *Luigi Sturzo e la democrazia...*, op.cit., pp. 459-464. Sui ricorrenti timori, talora anche giustificati, di un micronazionalismo che possa mettere in forse l'unità nazionale, vedi infine Gianni Boselli (a cura di), *Il Paese diviso. Dal regionalismo di Luigi Sturzo agli anni della Lega*, Reggio Emilia: Diabasis, 2009.

tenacemente esclusa, se si prescinde infatti da taluni suoi limitati e circoscritti accenni di stampo nazionalistico, tipo “*la Sicilia ai Siciliani*”. Sotto tale profilo, non pare nemmeno rilevante approfondire quanto di regionalismo o di federalismo sia presente nella concezione sturziana dell’organizzazione interna dello Stato italiano. Di là dalla struttura al riguardo ipotizzata in proposito (e prescindendo dalla rilevanza della questione della differenziazione tra federalismo *stricto sensu* e regionalismo), resta ferma infatti la considerazione che in ambito infranazionale il federalismo di Luigi Sturzo appare in buona sostanza distinto da qualsiasi commistione con il nazionalismo e ne definisce di conseguenza in termini autentici il carattere essenzialmente federalista¹⁴.

3. *Gli aspetti supernazionali del federalismo e la riflessione politica di Luigi Sturzo*

Come si è prima accennato, nell’analisi delle molteplici declinazioni del federalismo fra gli elementi forse più significativi va considerata l’attenzione dedicata alle questioni correlate ai rapporti di potere che si costituiscono a livello internazionale, e che coinvolgono inevitabilmente sia gli aspetti vicendevoli della sovranità degli Stati, sia quelli dei poteri da attribuire ad una organizzazione a carattere sufficientemente supernazionale, che pur nei limiti della necessaria autonomia delle entità statuali coinvolte, possa essere fornita di una qualche efficacia in grado da garantire l’esecutività degli atti legittimamente assunti. Rispetto a quanto si verifica a livello interno agli Stati – in cui la parte debole è costituita evidentemente dalle entità sub-nazionali, che è sufficiente rafforzare con idonei meccanismi di tutela costituzionale – a livello globale è l’organizzazione che viene a crearsi tra gli Stati che abbisogna di adeguate garanzie per evitare che le decisioni assunte in quella sede siano poi ignorate o comunque non prese nella dovuta considerazione da parte di uno o più Stati più o meno recalcitranti. È, come tutti ormai sanno, il problema della sovranità assoluta dello Stato, e della conseguente necessità di individuare una speciale struttura che possa imbrigliare – in limiti rigorosamente prescritti – quella che Kant aveva chiamato la “selvaggia libertà” degli Stati. Questione poi finalmente risolta con la straordinaria invenzione dello “Stato composto di Stati” da parte della Convenzione di Filadelfia del 1787 che con Alexander Hamilton diede il via ad un nuovo soggetto internazionale, lo Stato federale o Federazione che dir si voglia.

Tutto questo per chiarire, una volta per tutte, che qualsiasi concezione del federalismo che ignori la necessaria disamina delle questioni allora definite a Filadelfia, o non ne tenga abbastanza conto in sede di applicazione al caso concreto, non rappresenta nient’altro, e nella migliore delle ipotesi, che una forma minore e tutto sommato poco rilevante di federalismo, talora anche utile a risolvere particolari situazioni locali, dettate per esempio da pregresse realtà storicamente consolidate o dalla presenza di minoranze nazionali¹⁵. Se infatti, sia il federalismo infranazionale, o interno allo Stato, che il

¹⁴È infatti nella contrapposizione tra nazionalismo e federalismo, ovvero fra due ben distinte visioni della società contemporanea – l’una identitaria e chiusa verso l’esterno e le culture altre, caratterizzata da un lealismo a senso unico verso istituzioni burocratiche accentrate (e perciò tipica degli Stati nazionali), l’altra aperta al mondo circostante e a diverse culture, caratterizzata da una pluralità di lealismi verso istituzioni multilivello costituzionalmente coordinate (e perciò tipica degli Stati federali o a potere diffuso) – che può anche definirsi ogni scelta più o meno federalista: con la conseguenza, a differenza di quanto accade nelle società nazionali, che in una società federale si sviluppano nei cittadini due lealismi, uno verso la comunità di base e uno verso la comunità internazionale; o anche, che in una società non-nazionale ci sono i presupposti per la piena realizzazione dei due poli del comportamento sociale tipico del federalismo, vale a dire il comunitarismo e il cosmopolitismo. Su tale argomento, vedi Mario Albertini, *Il federalismo e lo stato federale. Antologia e definizioni*, Milano: Giuffrè, 1963, pp. 32-33, mentre sul federalismo europeo del filosofo pavese vedi più diffusamente Flavio Terranova, *Il federalismo di Mario Albertini*, Milano: Giuffrè, 2003. Vedi anche Luca Ricolfi, *Sinistra e popolo. Il conflitto politico dell’era dei populismi*, Milano: Longanesi, 2017, che insiste molto sulla considerazione che per svariate ragioni oggi l’asse destra/sinistra che tradizionalmente distingue le forze politiche va inteso (o sostituito, o completato) nel senso di una contrapposizione fra società chiusa/società aperta, che richiama quella sopra descritta fra nazionalismo e federalismo.

¹⁵Sotto tale profilo, non appare tuttavia nemmeno perseguibile una concezione amplissima di federalismo che comprenda tutte le svariate forme in cui si articola ogni possibile forma di “unione” istituzionalizzata fra gli Stati, ivi compresa quindi la confederazione: concezione della quale, com’è ampiamente noto, è stato propugnatore anzitutto Daniel J. Elazar (*Idee e forme...*, op. cit.), e a seguire Luigi Marco Bassani (di cui ricordiamo *Confederazione e Federazione. Una falsa opposizione?* in Ugo Collu (a cura di), *Il federalismo tra filosofia e politica*, Fondazione Costantino Nivola e Centro per la Filosofia italiana, Roma: Aracne, 2006, pp. 51-76). Ancora di Bassani poi, in relazione specificatamente al pensiero sturziano, segnaliamo anche *Luigi Sturzo: federalista impenitente*, in Eugenio Guccione (a cura di), *Luigi Sturzo e la democrazia...*, op. cit., pp. 339-362.

federalismo supernazionale, teso all'unione tra diversi Stati, sono due modi di intendere il federalismo, in quanto mirano l'uno e l'altro alla disarticolazione dello Stato (come già precisato da Norberto Bobbio), è un fatto che il federalismo interno, se non sostenuto, come dire, dalla "gamba" supernazionale, si riduce ad una semplice riforma dello Stato secondo la linea della massima possibile decentralizzazione, ma certo non risolve il principale problema del federalismo, che è dato dal superamento del principio della sovranità assoluta dello Stato, *in quanto si applica a uno Stato già costituito* e non tende ad evitare la proliferazione di nuovi Stati, con tutto quello che ne consegue in termini di anarchia internazionale, possibili e reiterate ostilità fra gli Stati sino agli scontri armati, e obiettive difficoltà ad assicurare a livello globale la pace e la giustizia fra le Nazioni. In questo senso, equiparare il "federalismo per disaggregazione" (come ora viene definito anche il federalismo infranazionale) al "federalismo per aggregazione" o federalismo supernazionale, non pare tutto sommato particolarmente utile e nemmeno auspicabile in tutti quei casi in cui la moltiplicazione dei poteri a livello nazionale può realizzare deprecabili forme di divisione dello Stato, sino al separatismo, al micronazionalismo e alla frammentazione in nuovi più o meno piccoli Stati sovrani.

La strenua lotta contro il prepotere dello Stato, unito ad una ferma delimitazione dell'istanza autonomistica entro la cornice nazionale, senza indulgere a derive separatiste, fa da premessa alle questioni di ambito internazionale che inevitabilmente si presentano a Luigi Sturzo durante gli anni dell'esilio dal 1924 al 1946. All'ex segretario del Partito Popolare Italiano, che aveva dovuto lasciare l'Italia a seguito di minacce non tanto velate del governo fascista appena insediatosi, il problema della sconfitta del fascismo e del ritorno dell'Italia a una democrazia liberale si inquadrava ben presto in una visione ben più ampia rispetto ai tempi della pro-sindacatura di Caltagirone o dell'attività parlamentare che l'aveva condotto all'opposizione di un certo *establishment* liberale e naturalmente ancor più alla dichiarata incompatibilità del popolarismo con il fascismo e il bolscevismo. È in tale contesto che Sturzo affronta con rigore metodologico e profondità di analisi le questioni più gravi ed urgenti di un quadro internazionale in cui il problema della guerra sempre imminente e la ricerca della pace si coniugavano con l'esigenza di dar corso ad una Organizzazione che potesse in qualche modo dettare i tempi per la costruzione di nuovi ordini politici fondati sulle libertà individuali e il ripudio del nazifascismo.

L'obiettivo del politico di Caltagirone è presto detto: avviare un percorso per un "internazionalismo senza più guerre" in cui cioè nella comunità internazionale fosse eliminato del tutto il diritto di fare la guerra, nello spirito della tenace ricerca di una pace universale e duratura fondata su una leale convivenza tra tutti i popoli del mondo¹⁶. È chiaro però che un tale progetto andava a confliggere con la necessità di creare un'organizzazione internazionale fornita di un potere di coercizione verso soggetti armati (gli Stati) dotati per definizione di ampi poteri discendenti da quel principio di sovranità che era, ed è tuttora, alla base della stessa comunità internazionale. Si trattava cioè di dar corso alla nascita di un

¹⁶ È ampiamente noto in effetti quanto sia difficoltoso, anche al giorno d'oggi, avviare con esiti soddisfacenti un percorso virtuoso che conduca ad una pace universale duratura: come può del resto rilevarsi dalla lettura di Maurizio Simoncelli (a cura di), *La pace possibile. Successi e fallimenti degli accordi internazionali sul disarmo e sul controllo degli armamenti*, Roma: Ediesse, 2012. D'altra parte, già a decorrere dall'Ottocento, il problema della pace aveva perfino finito di occupare l'agenda delle diplomazie, fors'anche per una sorta di "cattiva coscienza" dei governi, come può dedursi persino dalla Conferenza sulla pace che su iniziativa dello zar Nicola II di riuni all'Aja il 18 maggio 1899. Naturalmente, tale evento non significò che furono effettivamente poste le basi per una seria iniziativa volta ad istituire una situazione di pace in Europa, come ampiamente dimostra James J. Sheehan in *L'età post-eroica. Guerra e pace nell'Europa contemporanea* (Roma-Bari: Laterza, 2009, pp. 26 ss.). Ma numerosi furono quindi coloro che all'epoca ebbero a perorare la causa della pace, e Luigi Sturzo si colloca autorevolmente anche in questo filone. Sull'argomento, vedi Carlo A. Giunipero, *Luigi Sturzo e la pace. Tra universalismo cattolico e internazionalismo liberale*, Milano: Guerini e Associati, 2009, e poi, sempre da un punto di vista prevalentemente storico, Renato Girardi, *Né pazzi né sognatori. Il pacifismo democratico in Italia tra Otto e Novecento*, Ospedaletto: Pacini editore, 2016; Alberto Castelli, *Il discorso sulla pace in Europa 1900-1945*, Milano: Franco Angeli, 2015; Lucio D'Angelo, *Patria e umanità. Il pacifismo democratico italiano dalla guerra di Libia alla nascita della Società delle Nazioni*, Bologna: il mulino, 2016. Sulla questione della pace universale da un punto di vista filosofico, oltre Immanuel Kant di cui si tratterà più avanti, vedi il saggio, con interessanti riferimenti al Sant'Agostino di *De civitate Dei*, di Max Scheler, *L'idea di pace perpetua e il pacifismo*, composto nel biennio 1926-1928 e di recente pubblicato da Mimesis nella traduzione con ampia introduzione di Leonardo Allodi (Milano, 2016). Sulle varie formulazioni del pacifismo come movimento politico, vedi anche la nota classificazione di Norberto Bobbio, *L'idea della pace e il pacifismo*, in *Il problema della guerra e le vie della pace*, Bologna: il mulino, 1984, pp. 119-146. Infine, per una critica del pacifismo da parte federalista, vedi Sergio Pistone, *La ragion di Stato, la pace e la strategia federalista* ne "Il federalista", anno XLIII, n. 1/2001, p. 10.

nuovo soggetto internazionale con poteri statuali, in posizione di preminenza rispetto agli Stati, e cioè una federazione mondiale in grado di esprimere un vero governo globale, un super-Stato: di cui tuttavia era legittimo temere un'egemonia forse anche più pericolosa dei conflitti interstatali. Era questo timore che a detta di taluni esegeti traspare anche dalla lettura dell'opera di Immanuel Kant nella sua riflessione destinata a superare il continuo ricorso alla guerra da parte degli Stati e a realizzare finalmente quella che il filosofo di Königsberg aveva chiamato "pace perpetua", ovvero una pace che possa decretare anche la fine della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali¹⁷. Per la verità, Kant, se non aveva avuto dubbi a rifiutare secondo ragione tanto una monarchia universale caratterizzata da un inevitabile dispotismo quanto un sistema anarchico dominato dalla selvaggia libertà degli Stati, potrebbe comunque essere pervenuto - pur tra incertezze, contraddizioni ed oscurità che paiono emergere dalle pagine dedicate a tali problematiche - ad individuare in un'organizzazione federale mondiale di libere repubbliche la nascita del regno della pace, così permettendo l'estensione della sfera del diritto anche al livello internazionale, tradizionale regno della violenza e dell'anarchia, e con la pace sancendo anche, in buona sostanza, lo stadio definitivo della storia dell'umanità finalmente liberatasi dalla guerra, "nemica del genere umano"¹⁸.

Per Sturzo tuttavia il rischio di finire in una "dominazione egemonica intollerabile" sotto questo super-Stato era troppo forte, e tale da respingere un'ipotesi del genere. Così, per offrire una qualche garanzia di efficacia alle decisioni dell'organizzazione internazionale che avrebbe dovuto impedire la guerra, al sacerdote calatino non restava in ultima analisi che affidarsi alla ripresa dello spirito cristiano di fratellanza ad opera dei governi. Era questa però con tutta evidenza una soluzione debole, gravida di numerose contraddizioni ed aporie, a cominciare dalla considerazione della nota autonomia di fatto dell'agire politico rispetto ai vincoli morali, già sottolineata da Machiavelli, nonché dall'ulteriore considerazione che a livello globale potevano ben esserci governi che non si ispiravano granché ai dettami del cristianesimo. Di conseguenza, tale impostazione realizzava anche una grossa falla nella concezione di un organismo mondiale deputato all'eliminazione dei conflitti armati fra gli Stati: tanto che poi fu lo stesso Sturzo, e a proposito del posto da attribuire alla Germania uscita dalla guerra fra gli Stati europei, ad ammettere in questo campo l'insufficienza di un mero vincolo morale e a preferire per l'Europa il ricorso ad un vero e proprio vincolo cogente, e quindi a postulare esplicitamente la costruzione di una federazione europea: che non era altro, per l'Europa, che l'accettazione di un governo federale sopra gli Stati. Il lungo esilio prima a Londra e poi negli Stati Uniti, a contatto diretto con le tematiche della scena internazionale, aveva infatti pienamente condotto a maturazione l'opzione federalista di Luigi Sturzo, che fu quindi ben pronto ad aderire al Movimento Federalista Europeo nella complessa dottrina che intanto nel 1943 Altiero Spinelli, in un'altra specie di esilio, al confino di

¹⁷ Le considerazioni di Kant sono espone prevalentemente, ma non solo, nel suo celebre libretto *Per la pace perpetua*, che qui segnaliamo nell'edizione degli Editori Riuniti con prefazione di Norberto Bobbio (Roma, 2003). Al riguardo occorre precisare che è particolarmente nell'analisi del "secondo articolo definitivo per la pace perpetua" ivi esposto («Il diritto internazionale deve essere fondato su un *federalismo* di liberi Stati») che si è incentrato negli anni un acceso dibattito sull'interpretazione da dare al pensiero politico del filosofo tedesco, se cioè Kant abbia individuato nello "Stato di popoli" (*civitas gentium*, *Völkerstaat*), cioè in una federazione mondiale, dotata anche di coercizione nei confronti degli Stati, il punto d'arrivo per fondare la pace perpetua, ovvero se si sia limitato a optare per una "confederazione di popoli" (*foedus amphyctionum*, *foedus pacificum*, *Völkerbund*), cioè per un mero vincolo confederale tra gli Stati. Da notare che Bobbio - come del resto molti altri valenti studiosi, fra cui John Rawls (*Il diritto dei popoli*, a cura di S. Maffettone, Torino: Edizioni di Comunità, 2001) - ritiene più veritiera l'interpretazione "confederale" della visione kantiana della pace (ivi, pp. 13-18).

¹⁸ Contrariamente all'assunto di coloro che ritengono che Kant abbia indicato una soluzione "confederale" per istituire la pace universale, da altri è stato recisamente ribadito, sulla scia di Kelsen e più di recente di Habermas, che soltanto l'interpretazione che postula una federazione mondiale di repubbliche rappresenterebbe realmente il pensiero di Kant. Così Roberto Castaldi in *Immanuel Kant. Secondo articolo definitivo per la pace perpetua*, ne "Il federalista", anno XL, n. 1/1998, p. 89, in concordanza con l'introduzione di Mario Albertini a Immanuel Kant, *La pace, la ragione e la storia*, Bologna: il mulino, 1993. Da segnalare che mentre sulle oscillazioni e contraddizioni che si rilevano dall'opera del filosofo di Königsberg insiste particolarmente Massimo Mori (*La pace e la ragione. Kant e le relazioni internazionali: diritto, politica, storia*, Bologna: il mulino, 2008), particolarmente rilevante appare poi la minuziosa analisi che delle pagine kantiane fa il compianto Giuliano Marini, che ne *La filosofia cosmopolitica di Kant* uscita postuma (Roma-Bari: Laterza, 2007) chiarisce con dovizia di particolari che le presunte contraddizioni degli scritti del filosofo di Königsberg sono da riferire sostanzialmente alle azioni che con probabilità metterebbero in essere gli Stati, per definizione restii ad accettare ogni limitazione della loro sovranità volta alla nascita di una repubblica federale mondiale (pp. 147-159).

Ventotene, aveva progettato per realizzare, con l'unione degli Stati d'Europa, una nuova era di pace, libertà e democrazia per il Popolo Europeo costretto a conflitti fratricidi da secoli di anarchia in tutto il continente.

4. Conclusioni. Un federalismo ancora attuale?

Tale e tanta è la messe di riflessioni elaborate da Luigi Sturzo in materia di costruzione di una società libera e pluralista, in cui non abbiano più cittadinanza l'arroganza e la concentrazione del potere, che possono persino sfuggire i fili basilari che costituiscono la trama del variegato pensiero del politico siciliano. Ma è indubbio che nel pensiero di Sturzo un posto centrale, anche se non sempre espresso in forma sistematica, occupa l'antistatalismo, inteso come lotta per il ridimensionamento delle funzioni dello Stato-nazione burocratico accentrato, tipico dell'era liberale nel periodo del Regno d'Italia, e rafforzato se non snaturato poi nelle strutture totalitarie dall'intervento del fascismo. Ed è in tale quadro che si colloca in realtà il suo primo federalismo (inteso del versante infranazionale), visto quindi prevalentemente come municipalismo, stimolato com'era dalle sollecitazioni della piccola dimensione contadina della Sicilia attorno a Caltagirone. È però poi altrettanto chiaro che il riferimento al Comune – che pure era stato visto all'inizio dallo Sturzo come “ente concreto”, e come tale il naturale contraltare del governo centrale, a somiglianza di tanti altri illustri uomini politici dell'epoca a cominciare Gaetano Salvemini¹⁹ - rischiava alla fine di risultare soltanto un'opzione estremista e velleitaria. La storia del federalismo *lato sensu* ci insegna infatti che perché ci sia una effettiva possibilità di buon funzionamento di un sistema federale occorre, fra l'altro, che non vi sia eccessiva sproporzione (per dimensioni e numero) fra i soggetti che partecipano all'unione (enti federati e governo centrale), pena l'eventualità di ritrovarsi con un governo centrale o prigioniero di localismi ingovernabili o destinato a forme egemoniche di potere. Nel nostro caso, i circa ottomila Comuni italiani non avrebbero certo potuto competere con lo Stato nazionale, né è ipotizzabile che l'autonomia comunale sarebbe andata oltre il mero decentramento amministrativo, ben inferiore quindi all'obiettivo di un ente regione dotato di potestà legislativa, come infatti poi si riuscì a conseguire con la Costituzione repubblicana.

Si deve infatti essenzialmente al politico siciliano l'aver contribuito, durante i lavori della Costituente, a traghettare dal basso, verso una democrazia attenta alle ragioni delle comunità locali, l'Italia emersa dalla seconda guerra mondiale, con un deciso superamento non solo delle istituzioni autoritarie fasciste ma anche del modello dello Stato liberale di stampo napoleonico: e ciò soprattutto mediante l'adozione dell'ordinamento regionale, che permetteva concretamente una decisiva ed effettiva “decentralizzazione” dei poteri di governo dal livello nazionale a quello locale. Il passaggio del federalismo sturziano dal municipalismo al regionalismo segna quindi un salto di qualità non marginale nell'elaborazione concettuale di una società a potere diffuso com'era immaginata da Sturzo, e in questo il politico di Caltagirone era con tutta evidenza facilitato dal forte sentimento di appartenenza all'isola che lega da sempre i siciliani. Si trattava in realtà di una scelta tanto innovativa quanto misurata, che andava ben oltre il vecchio decentramento amministrativo della proposta Farini-Minghetti elaborata all'inizio del Regno, e peraltro mai attuata, e che dava corso con una buona dose di coraggio e determinazione a nuovi ordini politici regionali fondati su assemblee elettive con potestà legislativa, che si aggiungeva, talora perfino sostituendosi, alla funzione legislativa espressa dal Parlamento nazionale, e forniva in tal modo ai cittadini italiani delle varie regioni la possibilità di contribuire alla costruzione di termini incisivi di una nuova società nazionale diversamente variegata. Le Regioni non diventavano per questo degli Stati, che avrebbero potuto mettere in pericolo l'unità del Paese, con la risorgente tentazione del separatismo e del micronazionalismo, ma davano ugualmente, e finalmente, voce alle

¹⁹A questo riguardo, particolarmente interessante si presenta il carteggio che il sacerdote di Caltagirone intrattenne all'epoca con Gaetano Salvemini, e che si presta oggi ad interessanti confronti fra i due uomini politici del nostro Meridione, in considerazione che entrambi ebbero l'opportunità di vivere sotto il Regno, il fascismo e la neonata Repubblica italiana e furono ambedue particolarmente interessati a rivendicare forme di avanzata autonomia per le popolazioni del Sud rispetto allo Stato centrale. Su tali argomenti vedi Giovanni Grasso (a cura di), *Luigi Sturzo-Gaetano Salvemini. Carteggio (1925-1957)*, Istituto Luigi Sturzo, Soveria Mannelli: Rubbettino, 2009.

esigenze più minute delle popolazioni locali nello spirito di quell'autentico autonomismo che era stato nei voti del sacerdote calatino sin dal suo esordio nell'azione politica al Comune di Caltagirone.

Sul versante supranazionale, l'altra gamba del federalismo, c'è da registrare che Sturzo restò per lungo tempo prigioniero dei suoi profondi dubbi e delle sue contrastanti convinzioni su come meglio imbrigliare l'esorbitante potere degli Stati, quanto meno fino all'avvento della seconda guerra mondiale. D'altra parte, noi tutti riconosciamo che è pur vero che la scena internazionale, dominata dall'anarchia internazionale, non consente obiettivamente, ancor oggi, la nascita di un'autorità supranazionale dotata di adeguati poteri coercitivi nei confronti degli Stati: il che dovrebbe comportare tutt'al più una certa dose di *real politik* nel tempo presente, ma con la tenacia di tener fermi gli obiettivi finali dell'estensione della sfera del diritto dal livello nazionale a quello internazionale, da realizzarsi in nient'altro modo che mediante la costruzione progressiva di un nucleo di potere di tipo statale al di sopra degli Stati, secondo un'intuizione che può ritenersi propria di Kant. Così la mancanza di chiarezza nell'obiettivo finale della costruzione della pace nel mondo, all'epoca delle guerre coloniali dell'Italia in Africa, aveva portato lo stesso Sturzo, che pure aveva parlato di eliminare senza esitazioni ogni diritto di guerra, a lasciarsi andare poi ad approvare l'intervento militare italiano, sotto il profilo abbastanza discutibile di una sorta di missione di civiltà dell'Italia²⁰. E ugualmente sotto lo stesso profilo, non si può tralasciare che all'interprete può destare meraviglia la sua opinione positiva rispetto alla Società delle Nazioni, che pure aveva correttamente individuato come un ente totalmente priva di qualsiasi potere effettivo nei confronti degli Stati, che avrebbe dovuto fermare in caso di conflitto: in realtà, a differenza del duro giudizio in proposito di Einaudi, che giudicava la Società delle Nazioni un'organizzazione del tutto inutile ed illusoria, Sturzo continuava a chiedere di appoggiarla e darle fiducia, convinto che così si sarebbe messo in moto un meccanismo virtuoso che l'avrebbe condotta a diventare col tempo un organismo in grado di assicurare per davvero la pace nel mondo²¹.

Come dire, che fra patenti contraddizioni e ingenui crediti di fiducia (non dimentichiamo il fallimentare bilancio negativo della Società delle Nazioni di fronte alla guerra scatenata da Hitler), lo Sturzo degli anni dell'esilio non pervenne a conclusioni univoche ed efficaci sulle refluenze internazionali della presenza di uno Stato burocratico e accentrato nella scena internazionale, questione centrale peraltro da lui stesso assai presto individuata sul versante interno e poi positivamente avviata a soluzione con l'ordinamento regionale accolto dal costituente italiano del dopoguerra. La svolta però è preparata verso il termine della seconda guerra mondiale dalle considerazioni che rimangono tutte condivisibili sul pericoloso connubio tra Stato e nazione che porta "ad esaltare l'idea di nazione che diviene un bene per sé stante, e quindi un idolo... per arrivare al predominio di un popolo e alla soggezione o servitù degli altri", e sull'esigenza di costituire "una qualche forma di autorità internazionale capace di fare leggi, di difendere la giustizia e di affermarsi anche con la forza". E tali osservazioni non restano isolate, ma si inseriscono alla fine in una serie di convincenti formulazioni a favore di un'unione autenticamente federale per il continente europeo straziato dall'immane conflitto della seconda guerra mondiale²². In questo senso, l'adesione al federalismo europeo di Spinelli rappresenta, se pur tardivamente e non formalmente, il superamento della precedente disamina che nei primi anni dell'esilio si era fermata al rifiuto del super-Stato visto come una possibile dominazione egemonica intollerabile.

²⁰ Di questo istintivo riflesso "nazionalista" di Sturzo non ci si deve poi meravigliare oltre misura, se solo si pensi che persino Mazzini, creatore della *Giovine Europa*, ebbe ad auspicare nel 1871 che l'Italia si insediassero a Tunisi, con una patente adesione ad una politica di potenza del nuovo Regno (così Aurelio Lepre, *Guerra e pace nel XX secolo. Dai conflitti tra Stati allo scontro di civiltà*, Bologna: il mulino, 2005, p. 65).

²¹ Fu com'è noto in due celebri articoli del 1918 sul "Corriere della sera" (ora riportati in Luigi Einaudi, *La guerra e l'unità europea*, Bologna: il mulino, 1986, p. 19 ss.) che Einaudi si espresse senza mezzi termini contro la Società delle Nazioni. Sulla posizione di Sturzo vedi Francesco Malgeri, *L'opera di Sturzo per la comunità internazionale dalla Società delle Nazioni all'O.N.U.* in Istituto di Sociologia "Luigi Sturzo", *Luigi Sturzo...op. cit.*, pp. 5 ss.

²² In tale scia si colloca pure l'azione di Sturzo fra le organizzazioni cattoliche europee di ispirazione federalista come le *Nouvelles Equipes Internationales*: su tale aspetto vedi Eugenio Guccione, *Il concetto di internazionale bianca*, in Istituto di Sociologia "Luigi Sturzo", *Luigi Sturzo...op. cit.*, pp. 95 ss., e Stefan Delureanu, *Le Nouvelles Equipes Internationales. Per una rifondazione dell'Europa (1947-1965)*, Soveria Mannelli: Rubbettino, 2006.

Il federalismo di Sturzo è dunque ancora attuale e passibile di risultare un esempio virtuoso meritevole ancor oggi di essere meditato e seguito da studiosi e uomini politici? Proprio dall'esame di questo percorso umano e politico del sacerdote calatino, anche complicato e sofferto, ma certo animato da una salda fiducia nella capacità di tutti noi di riprendere in qualsiasi momento, nelle nostre società occidentali, il cammino della libertà e della giustizia, la risposta non può che essere largamente positiva, tanto nei riguardi del federalismo infranazionale – di cui ancora per esempio si continua a discutere in Italia, ora sotto le vesti dell'autonomia differenziata richiesta da talune Regioni - che rispetto al federalismo supernazionale.

Per il primo non c'è dubbio che la soluzione ideata da Sturzo del regionalismo, se pur non si presenta formalmente con caratteristiche strutturali tipicamente federali, rappresenta tuttavia un apprezzabile tentativo di decentralizzazione dei poteri di governo in una società plurale, che riesce ad andare oltre il mero decentramento amministrativo, a condizione tuttavia di un sano equilibrio condiviso da *tutte* le parti in causa, all'evidente scopo di non riuscire di pregiudizio per la tenuta complessiva del sistema istituzionale statale²³. Più articolato invece è il giudizio in caso di forti minoranze nazionali stabilmente stanziate in determinati territori dello Stato, dove un'autonomia di questo tipo ha dato talora buoni risultati (Alto Adige) e tal'altra meno (Catalogna): se è anche vero che riforme più incisive, certamente con caratteristiche federali, come quella del Belgio del 1993, hanno portato in nome della salvaguardia delle ragioni delle comunità locali, ad una disarticolazione profonda del tessuto dello Stato, che ha rischiato e rischia tuttora di condurre alla divisione e alla frammentazione dello Stato, la creazione di nuovi micro-Stati e la negazione stessa del principio federale.

Per quanto si riferisce al federalismo supernazionale, che è poi alla fine il cuore del federalismo retamente inteso, è evidente che il mancato approfondimento da parte di Sturzo delle nefaste conseguenze dell'anarchia internazionale derivata dall'entrata in scena di un attore tanto ingombrante quanto pericoloso come lo Stato nazionale, non dovrebbe consentire poi di accettarne le prime conclusioni di un rifiuto in via pregiudiziale di un'autorità di tipo statale in posizione di preminenza rispetto agli Stati: conclusioni peraltro poi nella sostanza ampiamente superate come si è visto dalle ultime riflessioni di Sturzo sull'assoluta esigenza di procedere, per quanto concerne l'Europa, alla creazione di una Federazione, vale a dire accettando di fatto l'esigenza insopprimibile di procedere alla creazione di un tale potere sopra gli Stati. Il processo di integrazione europea, iniziato con Monnet in termini non di mera cooperazione fra Stati, non consente ancora di valutare se tale percorso possa ritenersi destinato ad una conclusione positiva o se è invece destinato al fallimento. Ma è evidente che tra l'accettazione indiscriminata di uno status quo fondato sull'anarchia conseguente al sistema westfaliano e la progressiva costruzione di un sistema di tipo federale o quasi-federale, per l'Europa e più in generale in prospettiva per il mondo intero, non dovrebbero sussistere dubbi, la prima scelta essendo con tutta evidenza quella della violenza e della frammentazione del mondo globale, e la seconda quella di un percorso, certo difficile e complicato, ma che punta alla piena valorizzazione nel mondo intero degli ideali di giustizia e libertà.

È in fine dei conti a tali finalità che Luigi Sturzo ancora oggi ci invita a tendere, senza esitazioni e con la determinazione che ci viene dagli insegnamenti della storia e dalle avvisaglie dei pericoli che può portarci il futuro.

²³ Detto in altri termini, il principio (usuale per esempio nell'ordinamento federale degli Stati Uniti) per cui una parte non può modificare l'assetto complessivo del sistema istituzionale a tutela dei propri interessi, se del caso fino all'ipotesi della secessione, ma occorre l'assenso delle restanti parti coinvolte nel processo – che possono avere altri interessi in contrasto con quelli delle entità locali interessate alla modifica o all'uscita dal sistema - comporta che qualsiasi modifica istituzionale fino alla secessione (come per ultimo in Italia con la richiesta di una maggiore autonomia da parte di una o più Regione) dovrebbe comportare l'adesione non solo delle istituzioni rappresentative dell'intera comunità “federale” o “nazionale” (governo e parlamento centrale), ma anche di tutte le altre parti coinvolte nel processo, sia pure non necessariamente in maniera unanime (maggioranza qualificata delle rimanenti entità locali).

Note e commenti

La crisi migratoria nel Mediterraneo e le risposte dei governi europei*

Rosario Sapienza

Secondo fonti del Parlamento europeo, nel 2015 il numero di richiedenti asilo nell'Unione è salito a 1,26 milioni segnando l'inizio dell'attuale crisi migratoria nel Mediterraneo. Sulla rotta libica, in particolare, i costi in termini di vite umane sono stati altissimi. Solo nei primi sei mesi del 2017 si stimavano oltre 2.257 decessi nel Mediterraneo. Nel 2016 ce ne sono stati 5.033 e 3.771 nel 2015. La crisi migratoria in atto da qualche anno nell'area del Mediterraneo presenta indubbe specificità rispetto ad altri flussi migratori verso l'Europa. Queste specificità possono ricondursi, in ultima analisi, agli irrisolti problemi nella costruzione di rapporti paritari tra i Paesi dell'Unione europea e i Paesi dell'Africa mediterranea e sub sahariana, fortemente condizionati da dinamiche bilaterali attivate da alcuni Paesi europei, mai realmente "multilateralizzati" dall'Unione europea, nonostante i tanti tentativi nell'ambito della sua cosiddetta politica di vicinato.

Certamente questi flussi, incontrollati e difficilmente controllabili, vista la porosità delle frontiere in Africa imposte a suo tempo dalle potenze coloniali, possono porre problemi anche importanti per la sicurezza nazionale del nostro e di altri Paesi europei, quale che sia il significato che all'espressione *sicurezza nazionale* si voglia dare. Oggi è anzi diffuso, anche a livello del dibattito culturale, il convincimento che queste esigenze di tutela della sicurezza nazionale debbano ricevere prioritaria attenzione. Tuttavia, non è accettabile che tale, pur giustificata, esigenza di tutela induca a una caduta del livello di tutela dei diritti umani dei migranti, quali che siano le motivazioni che li inducano a migrare. Lo impedisce la costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ma anche e forse soprattutto, lo impediscono quelle elementari considerazioni di umanità alle quali i Paesi europei non possono rinunciare se non vogliono tradire i principi base della loro civiltà. Eppure questo è proprio quello che accade. In primo luogo perché, di fronte a questi flussi migratori, la scelta operata dall'Unione europea è stata quella di non voler considerare il fenomeno come una vera e propria crisi, implicante la necessità di misure straordinarie, ma di attenersi ai principi del diritto internazionale in materia, secondo il quale non esisterebbe un diritto a migrare giuridicamente riconosciuto a tutti gli uomini. Solo chi fugge da particolari condizioni di disagio avrebbe diritto al essere accolto. Va infatti riconosciuto che quanto al profilo della tutela dei diritti umani, non tutti i migranti si trovano nella stessa posizione secondo il diritto internazionale.

Una prima distinzione correntemente accettata è quella secondo la quale chi si muove dal proprio Paese di origine verso altri Paesi spinto solo dal desiderio di migliorare le proprie condizioni economiche (il cosiddetto migrante "economico") non ha, secondo il diritto internazionale, un diritto ad essere accolto. Sarà lo Stato alla cui frontiera il migrante economico si presenta a regolarsi secondo quel che ritiene, vuoi perché interessato all'accoglienza, vuoi perché ad essa obbligato da particolari accordi. Al contrario, chi fugge da una considerazione di particolare disagio, sia perché perseguitato nel proprio Paese di origine, sia perché vittima di conflitti armati o catastrofi naturali, ha diritto, secondo il diritto internazionale, ad ottenere accoglienza nel Paese presso il quale si presenta. Ma anche qui occorre procedere ad ulteriori distinzioni. Per cominciare, bisogna ricordare che la Convenzione stipulata a Ginevra il 28 luglio del 1951 relativa allo status dei rifugiati riconosce al proprio articolo 1.2 che il termine "rifugiato" si applica ad ogni persona che «...per causa di avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951 e nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi». Si trattava con tutta evidenza di una convenzione stipulata per dare una sistemazione alla condizione degli sfollati in seguito agli avvenimenti della seconda guerra mondiale. Tuttavia, la sua applicazione venne poi estesa anche ad altre situazioni con un protocollo stipulato a New York il 31 gennaio 1967. Essa è però ritenuta da molti studiosi ed anche dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati inidonea ad affrontare tutte le complesse problematiche dei movimenti transfrontalieri delle persone.

Eppure l'Unione europea e i governi dei suoi Stati membri non la pensano così. A questa convenzione, infatti, si ispira anche il sistema comune europeo in materia di asilo, pur introducendo alcune modifiche. Infatti, non essendo sempre facile riscontrare le condizioni di persecuzione individuale previste

* Si tratta di una relazione che l'Autore, professore ordinario di Diritto internazionale all'Università di Catania, ha tenuto al Seminario organizzato dall'Ufficio nazionale del Dibattito del MFE nei giorni 24-25 febbraio 2018 [N. d. R.].

dalla convenzione di Ginevra, il sistema europeo ha previsto anche altre condizioni meritevoli del riconoscimento di protezione internazionale. Così, a termini già dell'articolo 2, lettera e della direttiva 2004/83/CE può godere dello status di protezione *sussidiaria* il «cittadino di un Paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'articolo 15, e al quale non si applica l'articolo 17, paragrafi 1 e 2, e il quale non può, o a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese» (previsione ripresa poi nell'art. 2, comma 1, lettera g del d.lgs. n. 251/2007 con il quale la direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano).

Sia la condizione di rifugiato sia quella di beneficiario della protezione sussidiaria danno diritto ad ottenere un permesso di soggiorno, ossia un documento che autorizza lo straniero a soggiornare appunto sul territorio dello Stato che rilascia il permesso stesso. Tale permesso ha la durata di cinque anni, ed è rinnovabile senza ulteriore verifica delle condizioni, nel caso del rifugiato. Anche il permesso di chi gode della protezione umanitaria è rinnovabile, però previa verifica della sussistenza delle condizioni che consentirono la concessione della protezione stessa. La legislazione italiana prevede poi che uno speciale permesso di soggiorno della durata di due anni può essere concesso per gravi motivi umanitari. Anche questo permesso di soggiorno è rinnovabile, previa però verifica della sussistenza delle condizioni che determinarono la concessione del permesso stesso. La procedura per il riconoscimento della protezione internazionale è però piuttosto complessa e si svolge in maniera da mettere in pericolo i diritti delle persone coinvolte. Le domande di protezione internazionale vengono presentate ad una speciale commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Le commissioni sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia (con la qualifica di viceprefetto) e sono composte da un funzionario della polizia di Stato, da un rappresentante degli enti locali e da un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

Questa procedura è stata recentemente oggetto di modifiche in Italia, che hanno suscitato perplessità. La legge n. 46 del 13 aprile 2017, recante *Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale* (di conversione del decreto legge n. 13 del 17 febbraio 2017), contiene norme che non sono esenti da critiche proprio in relazione alla loro compatibilità con la tutela dei diritti umani. La novella del 2017 non intende incidere sulla normativa sostanziale come risultante dai decreti legislativi nn. 85/2003, 251/2007 e 142/2015 adottati in attuazione delle direttive europee 2001/55/CE (relativa alla *Concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario*); 2004/83/CE (contenente *Norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta*); 2013/33/UE, "Accoglienza" (recante *Norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale*); 2013/32/UE, "Procedure" (che dispone per le *Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale*).

Essa detta invece norme per l'accelerazione degli iter procedurali. Ed in particolare, ove la commissione territoriale per l'esame delle domande di riconoscimento della protezione internazionale dovesse rigettare la richiesta, l'impugnativa della decisione in oggetto potrà avvenire solo davanti alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea che la stessa legge istituisce presso i Tribunali ordinari del luogo in cui hanno sede le Corti d'Appello. Data l'elevata complessità delle questioni giuridiche che si pongono in materia, l'istituzione delle sezioni specializzate può senz'altro approvarsi. Non si può invece condividere l'altro elemento caratterizzante la riforma e cioè l'eliminazione del doppio grado di giudizio nei procedimenti in materia di riconoscimento della protezione internazionale. Fino a prima dell'emanazione di questa legge, infatti, chi si vedeva negato il riconoscimento della protezione internazionale poteva presentare ricorso contro la decisione di diniego davanti alla magistratura. Si apriva così una fase giudiziaria caratterizzata dalle garanzie apprestate dalla possibilità di ricorrere in appello contro la decisione del giudice di prima istanza che avesse confermato il diniego. La legge n. 47 prevede invece che si possa ricorrere solo davanti a un giudice, privando il ricorrente della garanzia dell'appello. Questa soluzione, che indubbiamente accelera le procedure, priva però i richiedenti asilo di una fondamentale garanzia processuale e, in ultima analisi, nega loro la tutela di un diritto.

Problemi diversi si pongono poi per l'accoglienza dei migranti. Il già citato decreto n. 142 dell'agosto 2015 prevede tre livelli di accoglienza. Appena arrivati sul territorio nazionale, i migranti vengono accolti in *Centri di primo soccorso e accoglienza* per l'espletamento delle prime pratiche e

l'eventuale richiesta della protezione internazionale. Vengono poi avviati a un secondo livello, detto di prima accoglienza, costituito dai *Centri di accoglienza* (CDA) o dai *Centri di accoglienza per i richiedenti asilo* (CARA). Il terzo livello è rappresentato dalla seconda accoglienza, assicurata dallo SPRAR, ovvero il *Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati*, costituito a cura degli enti locali che lo richiedono e nel quale l'accoglienza mira a promuovere una vera e propria integrazione.

Orbene, anche questo sistema di accoglienza presenta non pochi problemi. Per cominciare, i livelli di preparazione e formazione del personale addetto non sono sempre adeguati, anche perché spesso si è costretti a fare ricorso all'ospitalità presso centri organizzati dal cosiddetto "privato sociale", ossia organizzazioni di volontariato che si candidano a svolgere funzioni di prima e talvolta anche di seconda accoglienza. Inoltre va rilevato che l'ottica che muove e ispira in Italia il sistema dell'accoglienza è sempre quella securitaria di cui parlavamo all'inizio di questo contributo: si tende cioè non tanto a garantire l'accoglienza, quanto piuttosto a contenere e controllare il migrante, in quella che a volte può configurarsi come una condizione di vera e propria detenzione. In terzo luogo va ancora evidenziato che il sistema dell'accoglienza tende a funzionare meglio in quelle realtà caratterizzate da una generale efficienza del sistema di welfare, mentre situazioni di inefficienza del sistema tendono a riverberarsi sull'accoglienza ai migranti.

Da ultimo va detto che la logica complessiva del sistema rimane quella dell'emergenza, funzionale anche a una visione politica e culturale che mira a rappresentare il fenomeno migratorio attuale non come un dato collegato a mutamenti strutturali degli assetti geopolitici, ma appunto come un'emergenza che va...fronteggiata e combattuta e alla fine superata. Tutto il contrario di ciò che dovrebbe fare un governo responsabile.

I documenti

Trattato tra la Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania sulla cooperazione e l'integrazione franco-tedesca (Aquisgrana, 22 gennaio 1919)

La Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania,
Riconoscendo il successo storico della riconciliazione tra i popoli francese e tedesco, a cui il trattato del 22 gennaio 1963, tra la Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania sulla cooperazione franco-tedesca ha dato un contributo eccezionale e da cui è sorta una rete senza precedenti di relazioni bilaterali tra le rispettive società civili ed autorità pubbliche a tutti i livelli;
Convinte che sia giunto il momento di condurre le loro relazioni bilaterali a un livello superiore e di prepararsi alle sfide cui sono chiamati a confrontarsi i due Stati e l'Europa nel XXI secolo, nel desiderio di far convergere le loro economie e modelli sociali, promuovere la diversità culturale e riavvicinare le rispettive società e cittadini;
Convinte che la stretta amicizia tra Francia e Germania è stata decisiva e rimane un elemento essenziale di un'Unione europea unita, efficace, sovrana e forte;
Impegnate ad approfondire la loro cooperazione nel campo della politica europea per promuovere l'unità, l'efficienza e la coesione dell'Europa, mantenendo nel contempo tale cooperazione aperta a tutti gli Stati membri dell'Unione europea;
Impegnate a rispettare i principi, i diritti, le libertà e i valori fondanti dell'Unione europea, che difendono lo Stato di diritto in tutta l'Unione europea e lo promuovono all'esterno;
Impegnate ad operare nella prospettiva di una convergenza sociale ed economica che proceda dal basso verso l'alto all'interno dell'Unione europea, a rafforzare la solidarietà reciproca e a favorire il miglioramento continuo delle condizioni di vita e di lavoro in conformità ai principi di base europei in materia di diritti sociali, in particolare prestando particolare attenzione all'emancipazione delle donne e alla parità di genere;
Riaffermando l'impegno dell'Unione europea a favore di un mercato globale aperto, equo e regolamentato, il cui accesso si basi sulla reciprocità e la non discriminazione, disciplinato da elevati standard ambientali e sociali;
Consapevoli dei loro diritti e doveri ai sensi della Carta delle Nazioni Unite;
Fortemente impegnate a favore di un ordine internazionale basato su regole e sul multilateralismo, di cui le Nazioni Unite costituiscono l'elemento centrale;
Convinte che la prosperità e la sicurezza possono essere raggiunte soltanto attraverso un'azione urgente per proteggere il clima e preservare la biodiversità e gli ecosistemi;
Procedendo conformemente alle rispettive norme costituzionali nazionali e nel quadro giuridico dell'Unione europea;
Riconoscendo il ruolo fondamentale della cooperazione decentrata tra comuni, dipartimenti, regioni, Länder, Senato e Bundesrat, nonché della cooperazione tra il plenipotenziario della Repubblica federale di Germania

competente per gli affari culturali ai sensi del trattato sulla cooperazione franco-tedesca e i competenti ministri francesi;

Riconoscendo il ruolo determinante della cooperazione tra l'Assemblea nazionale francese e il Bundestag tedesco, in particolare nel quadro del loro accordo interparlamentare del 22 gennaio 2019, che costituisce una dimensione importante degli stretti legami tra i due Paesi;

Hanno convenuto e convengono quanto segue.

TITOLO I – AFFARI EUROPEI

Articolo 1 – I due Stati approfondiscono la loro cooperazione in materia di politica europea. Promuovono una politica estera e di sicurezza comune efficace e forte, e rafforzano e approfondiscono l'unione economica e monetaria. Essi si sforzano di completare il mercato unico e si adoperano per costruire un'Unione competitiva, che faccia assegnamento su un solido sistema industriale, che sia di base per la prosperità, promuovendo la convergenza economica, fiscale e sociale e la sostenibilità in tutte le sue dimensioni.

Articolo 2 – I due Stati si consultano regolarmente a tutti i livelli prima dei grandi appuntamenti europei, cercando di definire posizioni comuni e di concordare interventi coordinati dei rispettivi ministri. Ugualmente si coordinano per il recepimento del diritto europeo nel rispettivo diritto nazionale.

TITOLO II – PACE, SICUREZZA, SVILUPPO

Articolo 3 – I due Stati approfondiscono la loro cooperazione in materia di politica estera, difesa, sicurezza esterna e interna e sviluppo, cercando nel contempo di rafforzare la capacità di azione autonoma dell'Europa. Si consultano per definire posizioni comuni su qualsiasi decisione importante che si riferisca ai loro interessi comuni e per agire congiuntamente ogni qualvolta sia possibile.

Articolo 4 – (1). In ottemperanza agli impegni assunti ai sensi dell'articolo 5 del Trattato del Nord Atlantico del 4 aprile 1949 e dell'articolo 42, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea del 7 febbraio 1992, modificato dal trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, i due Stati, convinti che i loro interessi in materia di sicurezza non possono essere separati, convergono sempre più gli obiettivi e le politiche di sicurezza e di difesa, rafforzando in tal modo i sistemi di sicurezza collettiva di cui fanno parte. Si prestano reciprocamente aiuto e assistenza con tutti i mezzi a loro disposizione, comprese le forze armate, in caso di aggressione armata contro il loro territorio. Il campo di applicazione territoriale della seconda fase di questo paragrafo corrisponde a quello dell'articolo 42, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea.

(2). I due Stati agiscono congiuntamente ogni qualvolta sia possibile, conformemente alle rispettive norme nazionali, per mantenere la pace e la sicurezza. Continuano a sviluppare l'efficacia, la coerenza e la credibilità dell'Europa nel campo militare. Così facendo, essi si impegnano a rafforzare la capacità d'azione dell'Europa e a investire congiuntamente risorse per colmare le lacune di capacità, rafforzando così l'Unione europea e l'Alleanza del Nord Atlantico.

(3). I due Stati si impegnano inoltre a rafforzare la cooperazione tra le loro forze armate in vista di instaurare una cultura comune e di operare dispiegamenti congiunti. Intensificano l'elaborazione di programmi comuni di difesa e la loro estensione a partner. In tal modo, essi intendono favorire la competitività e il consolidamento della base industriale e tecnologica della difesa europea. I due Stati si dichiarano a favore di una cooperazione quanto più stretta possibile tra le loro industrie della difesa, basata sulla fiducia reciproca, e si adopereranno per un approccio comune in materia di esportazioni di armi per quanto si riferisce ai progetti congiunti.

(4). I due Stati istituiscono il Consiglio franco-tedesco di difesa e sicurezza quale organo politico di orientamento di tali impegni reciproci. Il Consiglio si riunirà al più alto livello a intervalli regolari.

Articolo 5 – Entrambi gli Stati estendono la cooperazione tra i loro ministeri degli Affari esteri, comprese le loro missioni diplomatiche e consolari. Essi procederanno a scambi di personale di alto rango. Istituiranno scambi in seno alle loro rappresentanze permanenti presso le Nazioni Unite a New York, in particolare tra i rispettivi gruppi nel Consiglio di sicurezza, nelle loro rappresentanze permanenti presso l'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico e nelle loro rappresentanze permanenti presso l'Unione europea, nonché tra gli organismi dei due Stati incaricati del coordinamento dell'azione europea.

Articolo 6 – Nel settore della sicurezza interna, i governi di entrambi gli Stati rafforzano la loro cooperazione bilaterale nella lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, nonché nel campo giudiziario, e in materia di servizi segreti e di polizia. Attuano misure comuni di formazione e dispiegamento di forze e creano un'unità comune per le operazioni di stabilizzazione in Paesi terzi.

Articolo 7 – I due Stati si impegnano a stabilire un partenariato sempre più stretto tra l'Europa e l'Africa rafforzando la loro cooperazione in materia di sviluppo del settore privato, integrazione regionale, istruzione e formazione professionale, parità di genere ed emancipazione femminile, al fine di migliorare le prospettive socioeconomiche, la sostenibilità, il buon governo come la prevenzione dei conflitti, la risoluzione delle crisi, anche nel quadro di mantenimento della pace, e la gestione delle situazioni postbelliche. I due Stati

instaurano un dialogo annuale a livello politico in materia di politica internazionale di aiuto allo sviluppo al fine di migliorarne il coordinamento e la pianificazione in sede di attuazione delle rispettive politiche.

Articolo 8 – (1.). Nell'ambito della Carta delle Nazioni Unite, i due Stati cooperano strettamente in tutti gli organismi delle Nazioni Unite. Essi coordineranno strettamente le loro posizioni, nel quadro di un più ampio sforzo di consultazione tra gli Stati membri dell'Unione europea in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e nel rispetto delle posizioni e degli interessi dell'Unione europea. Agiranno di concerto per favorire presso le Nazioni Unite le posizioni e gli impegni dell'Unione europea di fronte a sfide e minacce di portata globale, facendo tutto il possibile per raggiungere una posizione unificata dell'Unione europea in seno ai relativi organi delle Nazioni Unite.

(2). Entrambi gli Stati si impegnano a proseguire gli sforzi per concludere i negoziati intergovernativi sulla riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L'ammissione della Repubblica federale di Germania quale membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è una priorità per la diplomazia franco-tedesca.

TITOLO III – CULTURA, ISTRUZIONE, RICERCA E MOBILITÀ

Articolo 9 – Entrambi gli Stati riconoscono il ruolo decisivo della cultura e dei media nel rafforzamento dell'amicizia franco-tedesca. Sono quindi determinati a creare per i loro popoli uno spazio comune di libertà e opportunità, nonché uno spazio culturale e mediatico comune. Sviluppano programmi di mobilità e di scambio tra i loro Paesi, in particolare verso i giovani nel quadro dell'Ufficio franco-tedesco per la gioventù, e in questi campi fissano obiettivi quantitativamente determinati. Al fine di promuovere legami sempre più stretti in tutti i campi dell'espressione culturale, anche attraverso istituzioni culturali integrate, elaborano programmi specifici e una piattaforma digitale rivolti specialmente ai giovani.

Articolo 10 – I due Stati ravvicinano i rispettivi sistemi educativi d'istruzione, ciascuno Stato attraverso lo sviluppo dell'apprendimento reciproco della lingua dell'altro, e l'adozione, in conformità alla loro organizzazione costituzionale, di strategie per incrementare il numero degli allievi che studiano la lingua del partner, misure per promuovere il riconoscimento reciproco dei titoli di studio e l'individuazione di strumenti franco-tedeschi di eccellenza per la ricerca, la formazione e l'istruzione professionale, nonché di programmi comuni franco-tedeschi nel campo dell'istruzione superiore.

Articolo 11 - Entrambi gli Stati promuovono il collegamento in rete dei loro sistemi di istruzione e di ricerca e delle loro strutture di finanziamento. Continuano a sviluppare l'Università franco-tedesca e incoraggiano le università francesi e tedesche a partecipare a reti universitarie europee.

Articolo 12 – I due Stati istituiscono in Fondo civico comune dedicato ad incoraggiare e sostenere le iniziative dei cittadini e i gemellaggi di città al fine di ravvicinare ulteriormente i rispettivi popoli.

TITOLO IV – COOPERAZIONE REGIONALE E TRANSFRONTALIERA

Articolo 13 – (1). Entrambi gli Stati riconoscono l'importanza della cooperazione transfrontaliera tra la Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania per rafforzare i legami tra i cittadini e le imprese su entrambi i lati del confine, compreso il ruolo essenziale delle autorità locali e di altri attori locali a tale riguardo. Intendono facilitare l'eliminazione degli ostacoli in tali territori allo scopo di realizzare progetti transfrontalieri e facilitare la vita quotidiana degli abitanti.

(2). A tal fine, nel rispetto delle rispettive norme costituzionali dei due Stati e nei limiti del diritto dell'Unione europea, entrambi gli Stati dotano gli enti locali e regionali dei territori di confine e le entità transfrontaliere, quali gli eurodistretti, di adeguate competenze, risorse dedicate e procedure accelerate per superare gli ostacoli alla realizzazione di progetti transfrontalieri, in particolare nei settori economico, sociale, ambientale, sanitario, energetico e dei trasporti. Se non sono disponibili altri mezzi per superare questi ostacoli, possono essere disposte anche misure di carattere giuridico e amministrativo idonee allo scopo, fino a consentire delle deroghe. In questo caso, spetta ad entrambi gli Stati membri adottare la legislazione appropriata.

(3). Entrambi gli Stati restano impegnati a mantenere rigorosi standard normativi nei settori del diritto del lavoro, della protezione sociale, della salute e della sicurezza così come nella protezione dell'ambiente.

Articolo 14 – I due Stati istituiscono un comitato di cooperazione transfrontaliera che comprende le parti interessate, quali lo Stato e le autorità locali, i parlamenti e le entità transfrontaliere come gli eurodistretti e, se necessario, le euroregioni interessate. Il comitato è incaricato di coordinare tutti gli aspetti dell'osservazione territoriale transfrontaliera tra la Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania, definire una strategia comune per la scelta dei progetti prioritari e il continuo loro controllo in sede di attuazione, e di proporre soluzioni alle difficoltà incontrate così come di analizzare l'incidenza della nuova legislazione nei territori di confine.

Articolo 15 – Entrambi gli Stati sono impegnati a perseguire l'obiettivo del bilinguismo nei territori di confine e a sostenere le comunità interessate allo scopo di predisporre ed attuare strategie appropriate.

Articolo 16 – I due Stati faciliteranno la mobilità transfrontaliera migliorando l'interconnessione delle reti digitali e fisiche tra loro, compresi i collegamenti ferroviari e stradali. Agiranno in stretta collaborazione nel

campo della mobilità innovativa, sostenibile e a tutti accessibile allo scopo di elaborare approcci o norme comuni per entrambi gli Stati.

Articolo 17 – I due Stati incoraggiano la cooperazione decentrata tra le collettività dei territori non confinanti e s'impegnano a sostenere le iniziative lanciate da queste comunità per la loro attuazione nei rispettivi territori.

TITOLO V – SVILUPPO SOSTENIBILE, CLIMA, AMBIENTE E AFFARI ECONOMICI

Articolo 18 – Entrambi gli Stati si adoperano per rafforzare il processo di attuazione di strumenti multilaterali relativi allo sviluppo sostenibile, alla salute globale e alla protezione dell'ambiente e del clima, in particolare l'accordo di Parigi del 12 dicembre 2015 e il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile fino al 2030. A tal fine, essi agiscono di concerto per formulare approcci e politiche comuni, in particolare istituendo meccanismi per la trasformazione delle loro economie e promuovendo azioni ambiziose di lotta contro i cambiamenti climatici. Assicurano l'integrazione della protezione del clima in tutte le politiche, compresi regolari scambi trasversali tra governi in settori chiave.

Articolo 19 – I due Stati approfondiscono la transizione energetica in tutti i settori pertinenti e, a tal fine, sviluppano la loro cooperazione e rafforzano il quadro istituzionale per il finanziamento, lo sviluppo e la messa in opera di progetti congiunti, in particolare nel campo delle infrastrutture, delle energie rinnovabili e dell'efficacia energetica.

Articolo 20 – (1). I due Stati approfondiscono l'integrazione delle loro economie al fine di istituire una zona economica franco-tedesca dotata di regole comuni. Il Consiglio economico e finanziario franco-tedesco promuove l'armonizzazione bilaterale delle rispettive legislazioni, specialmente in materia di diritto commerciale, e coordina in modo regolare la politica economica della Repubblica francese e della Repubblica federale di Germania allo scopo di favorire la convergenza tra i due Stati e di migliorare la competitività delle rispettive economie.

(2). I due Stati istituiscono un "Consiglio franco-tedesco di esperti economici" composto di dieci esperti indipendenti incaricato di presentare raccomandazioni ai due governi in ordine alla loro attività in ambito economico.

Articolo 21 – I due Stati intensificano la loro cooperazione nel campo della ricerca e della trasformazione digitale, specialmente nel settore dell'intelligenza artificiale e in materia di innovazioni radicali. Promuovono a livello internazionale direttive sull'etica delle nuove tecnologie. Per favorire l'innovazione, adottano iniziative franco-tedesche aperte alla cooperazione europea. I due Stati avviano un processo di coordinamento e un finanziamento congiunto a sostegno dei programmi comuni di ricerca e innovazione.

Articolo 22 – Le parti coinvolte e gli attori interessati di entrambi i Paesi si riuniscono in un Forum per il futuro franco-tedesco allo scopo di lavorare sui processi di trasformazione delle loro società.

TITOLO VI – ORGANIZZAZIONE

Articolo 23 – Riunioni tra i governi dei due Stati si svolgono almeno una volta l'anno, alternativamente nella Repubblica francese e nella Repubblica federale di Germania. Dopo l'entrata in vigore del presente trattato, il Consiglio dei ministri franco-tedesco adotta un programma pluriennale di progetti di cooperazione franco-tedesca. I segretari generali della cooperazione franco-tedesca responsabili della preparazione di tali riunioni controllano l'attuazione del programma e riferiscono al Consiglio dei ministri.

Articolo 24 – Un membro del governo di uno dei due Stati prende parte, almeno una volta ogni trimestre e alternativamente, al Consiglio dei ministri dell'altro Stato.

Articolo 25 – I consigli, le strutture e gli strumenti della cooperazione franco-tedesca sono soggetti a esame periodico e, se necessario, sono adattati senza indugio agli obiettivi fissati di comune accordo. Il primo di questi esami dovrebbe aver luogo entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente trattato e proporre gli adeguamenti necessari. I segretari generali della cooperazione franco-tedesca valutano regolarmente i progressi compiuti. Essi informano i parlamenti dei due Stati e il Consiglio dei ministri franco-tedesco dei progressi generali della cooperazione franco-tedesca.

Articolo 26 – Rappresentanti delle regioni e dei Länder, nonché del comitato di cooperazione transfrontaliera, possono essere invitati a partecipare al Consiglio dei ministri franco-tedesco.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27 – Il presente trattato integra il trattato del 22 gennaio 1963 tra la Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania sulla cooperazione franco-tedesca ai sensi del paragrafo 4 delle disposizioni finali di tale trattato.

Articolo 28 – I due Stati si informano reciprocamente, mediante i canali diplomatici, dell'espletamento delle procedure nazionali necessarie per l'entrata in vigore del presente trattato. Il presente trattato entra in vigore alla data di ricevimento dell'ultima notifica.

Biblioteca

I Libri

- ANTONETTI Nicola *Luigi Sturzo e la Costituzione repubblicana* Soveria Mannelli Rubbettino 2017 pp. 178 € 14
- DE SANTIS Luca, *Autonomismo e persona. Federalismo, autonomia e sociologia del soprannaturale nel pensiero di don Luigi Sturzo*, Cantalupa: Effatà, 2018 (pp. 96, € 9.00)
- FASSI Enrico, *L'Unione Europea e la promozione della democrazia*, Milano: Vita e Pensiero 2017 (pp. 264, € 17)
- FELTRI Stefano, *Populismo sovrano*, Torino: Einaudi, 2018 (pp. 140, € 12.00)
- FORMIGONI Guido, *La politica internazionale dal XX al XXI secolo*, Bologna: il mulino, 2018 (pp. 391, € 27.00)
- GERACE Michele, *È l'Europa, bellezza!* Soveria Mannelli: Rubbettino, 2018 (pp. 113, € 8.00)
- GRAZIANO Paolo, *Neopopulismi. Perché sono destinati a durare*, Bologna: il mulino, 2018 (109, € 11.00)
- GREBLO Edoardo, *Ai confini della democrazia*, Milano: Meltemi, 2018 (pp.170, € 18.00)
- GUIDI G. Antonio, *La democrazia capovolta*, Milano: Meltemi, 2018 (pp. 235, € 18.00)
- HAMILTON Alexander, *Sulle manifatture americane*, a cura di M. Sioli, Como-Pavia: Ibis, 2018 (pp. 250, € 12)
- INDELICATO Alberto, *La distruzione dell'Europa*, Torino: Landau, 2018 (pp. 160, € 16.00)
- JULLIEN François, *L'identità culturale non esiste*, Torino: Einaudi, 2018 (pp. 87, € 12.00)
- LA CECLA Franco, *Elogio dell'Occidente*, Milano: elèuthera, 2016 (pp. 173 € 14.00)
- MARX Karl, *Manoscritti economico-filosofici del 1844*, Milano: Feltrinelli, 2018 (pp. 266, € 10.00)

I Volumi collettanei

ARAGONA Giancarlo (cur.), *La Russia post-sovietica. Dalla caduta del comunismo a Putin: storia della grande transizione*, Milano: Mondadori, 2018 (pp. 198, € 13.00):

- Aragona Giancarlo, *Introduzione*
- Makarenko Boris, *Le istituzioni dello Stato russo: un'evoluzione controversa*
- Zafesova Anna, *La Società civile: tra progresso e ostacoli*
- Borkovic Sanja, Romani Mattia e Tabak Peter, *Storia economia della Russia dal 1991 al 2016*
- Kofman Michael, *La Russia e l'Occidente: la tragedia politica del dopo – guerra fredda*
- Aragona Giancarlo, *Russia e Unione europea. Una relazione problematica*
- Denisov Igor, *Russia e Cina nel periodo post-sovietico: partner ma non alleate*
- Nizameddin Talal, *Trent'anni di rivoluzioni ed evoluzioni: la Russia e il Medio Oriente*
- Ferrari Aldo, *La politica russa nel Caucaso e in Asia Centrale (1991-2017)*

Le Riviste

“Diritto pubblico comparato ed europeo”, volume XXI, n. 1/2019, Bologna, il mulino:

- Orlandi M. Angela, *La “democrazia illiberale”. Ungheria e Polonia a confronto*, pp. 167-216

“Il Federalista”, anno LIX, n. 2-3/2018, Pavia, EDIF:

- Ruiz Devesa Doménec, *Il federalismo internazionale, sociale e democratico come fine della storia*, pp. 88-101
- Bartolini Stefano, *Le radici della crisi della democrazia a livello mondiale ed europeo*, pp. 102-113
- Aldecoa Luzarraga F., *Dall'euro alla difesa federale europea: l'Europa e il nuovo ordine mondiale* pp. 142-158

“il Mulino”, anno LXVIII, n. 501/2019, Bologna, il mulino:

- Mény Yves, *Per l'Europa è l'ora di essere radicali*, pp. 24-32
- Guérot Ulrike, *Una Repubblica europea per andare avanti*, pp. 33-40

“Storia del pensiero politico”, anno VIII, n. 1/2019, Bologna, il mulino:

- Castellin Luca G., *Dalle “tre tradizioni” ai “valori occidentali”. Martin Wight, la storia del pensiero politico e la teoria internazionale*, pp. 109-128

IL PENSIERO FEDERALISTA è un bollettino interno, a periodicità variabile, dell'Istituto Siciliano di Studi Europei e Federalisti “Mario Albertini”, struttura operativa della Casa d'Europa “Altiero Spinelli”, che viene inviato gratuitamente ai membri dell'Istituto e agli appartenenti alle Organizzazioni del Movimento Europeo in Sicilia che ne facciano richiesta. Presidente dell'Istituto è Rodolfo Gargano, direttore Elio Scaglione (elio.scaglione@hotmail.it), segretario amministrativo Andrea Ilardi (cell. 328-3628179). Sono Membri onorari: Giusi Furnari Luvarà (Messina), Eugenio Guccione (Palermo), Francesco Gui (Roma), Sergio Pistone (Torino), Dario Velo (Pavia) - Anno XVIII n. 3, Agosto 2019 – Direzione, Redazione, Amministrazione: via Emilia n. 2 Casa Santa, 91016 Erice (Trapani) – Website: www.fedeuropa.org — E-mail: istituto.albertini@fedeuropa.org — Tel. 0923.551745/891270/539729 — Fax 0923.558340